

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI

Tender di gara_8347

Busta di qualifica RDO: rfq_9944

CIG: BA9A44BAE1

Termine presentazione delle offerte ore 12.00 del 24.03.2026

Articolo 1-	Definizioni	4
Articolo 2-	Oggetto dell'appalto.....	4
Articolo 3-	Durata dell'appalto.....	4
Articolo 4-	Importo dell'appalto	5
Articolo 5-	Revisione dei prezzi	6
Articolo 6-	Divieto di cessione del contratto.....	7
Articolo 7-	Subappalto	7
Articolo 8-	Caratteristiche tecniche tessere elettroniche (card) e modalità di utilizzo	9
Articolo 8.1-	Caratteristiche tecniche della card e funzionalità minime previste.....	9
Articolo 8.2-	Furto o smarrimento della card.....	9
Articolo 8.3-	APP e ricarica buoni elettronici.....	10
Articolo 9-	Caratteristiche tecniche dei Buoni pasto	10
Articolo 10-	Caratteristiche dell'APP.....	10
Articolo 11-	Portale web per stazione appaltante.....	11
Articolo 12-	Spendibilità dei Buoni pasto e scadenza	12
Articolo 13-	Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso	12
Articolo 14-	Rete di Esercizi convenzionati e caratteristiche	12
Articolo 15-	Numero e dislocazione di Esercizi convenzionati	13
Articolo 16-	Integrazione e sostituzione degli Esercizi convenzionati.....	14
Articolo 17-	Obblighi della Ditta affidataria in materia di pagamenti.....	14
Articolo 18-	Sicurezza delle transazioni e gestione dei dati.....	14
Articolo 19-	Clausola sociale.....	14
Articolo 20-	Possesso polizza responsabilità civile.....	15
Articolo 21-	Garanzia provvisoria e garanzia definitiva.....	16
Articolo 22-	Tutela dei lavoratori	17
Articolo 23-	Norme di sicurezza	18
Articolo 24-	Responsabilità ditta affidataria	18

Articolo 25-	Direttore dell'esecuzione del contratto	18
Articolo 26-	Stipula e avvio dell'esecuzione del contratto	18
Articolo 27-	Pagamenti	19
Articolo 28-	Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto	19
Articolo 29-	Penali e clausole risolutive	19
Articolo 30-	Risoluzione e recesso del contratto	20
Articolo 31-	Osservanza di norme e leggi	21
Articolo 32-	Controversie	21
Articolo 33-	Spese	21
Articolo 34-	Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	21
Articolo 35-	Privacy	21
Articolo 36-	Documenti parte integrante del capitolato	22

Articolo 1- Definizioni

Nel testo del presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito "Capitolato" i seguenti termini identificano:
-Committente, stazione appaltante o ATS: Alto Trevigiano Servizi S.p.a. con sede in Montebelluna (Treviso)
-Ditta, operatore economico o Affidataria : Ditta affidataria del servizio.

Articolo 2- Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato fa riferimento al servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici ai dipendenti. Il valore nominale iniziale dei buoni pasto (valore facciale) è pari a 9,00 euro e rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e la distribuzione degli Esercizi convenzionati sono di seguito disciplinati.

L'importo del servizio richiesto verrà calcolato moltiplicando il "Valore aggiudicato" per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

L'affidamento del presente servizio avverrà mediante procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 155 e 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle normative vigenti in materia di pubblici appalti, nonché di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nel disciplinare e negli altri atti di gara inerenti l'appalto.

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati nel disciplinare di gara.

L'intera disciplina di gara è inoltre gestita ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato "a misura".

Articolo 3- Durata dell'appalto

La durata iniziale dell'appalto è stabilita in 24 mesi, a far data dalla consegna formale del servizio, attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, con facoltà (ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023) di prorogare il contratto per ulteriori 36 mesi a stessi patti e importi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di proroga per il periodo sopra indicato, alle medesime condizioni contrattuali previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e in persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato, entro 30 giorni precedenti la scadenza del contratto.

L'Appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni di cui all'oggetto, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale del contratto mantenendo fissi ed invariabili i prezzi unitari contrattuali per tutta la durata dell'appalto, salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 5 "Revisione dei prezzi".

Il contratto potrà quindi ritenersi completato qualora:

- sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale il contratto è stato stipulato;
- sia decorso il termine di mesi 24 mesi dalla data di stipula del contratto, o ulteriori 36 mesi in caso di applicazione di opzione di proroga.

Alla scadenza contrattuale si prevede fin d'ora, qualora Alto Trevigiano Servizi S.p.a. ne ravvisi la necessità e l'importo contrattuale non sia stato completamente esaurito, la possibilità di prorogare la durata complessiva del contratto senza che ciò dia alla ditta stessa diritto ad ulteriori compensi.

ATS non è obbligata a garantire all'Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale del contratto, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 17 c. 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegna anticipata dei servizi in via d'urgenza.

ATS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento quando se ne verifichino le condizioni di legge e di risolverlo in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (*quinto d'obbligo*), la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario sia in aumento che in diminuzione.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 3.1 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 3.2 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'operatore economico del servizio la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'operatore economico circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del servizio di cui in oggetto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale ed il Servizio Idrico Integrato in particolare e, nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a. le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione del Servizio Idrico Integrato, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche prima della scadenza, senza che l'impresa possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto all'importo maturato fino a quel momento.

Si precisa che dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'operatore economico nessun vincolo ad essere considerato operatore economico esclusivo del servizio oggetto del presente Capitolato, restando facoltà di ATS S.p.A., in caso di insindacabile necessità derivante dalla garanzia di continuità del servizio, di affidare ad altri soggetti economici analogo servizio o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale, senza che spetti all'operatore economico alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

Articolo 4- Importo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, l'importo stimato globale del presente appalto di servizi, incluse le opzioni di rinnovo, estensione del quinto d'obbligo, ammonta a € 3.628.800,00 €, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 0) al netto di iva.

La stima dell'importo annuale di buoni pasto è data da una proiezione di circa 350 dipendenti per un quantitativo stimato mensile di 16 buoni pasto per dipendente.

Si precisa che la stima di cui sopra ha solo titolo orientativo e sono da intendersi meramente indicativi del fabbisogno della stazione appaltante e non costituiscono in alcun modo un quantitativo garantito in favore dell'affidataria, che pertanto non potrà avanzare pretese di alcun genere in caso di mancato raggiungimento dei quantitativi previsti nei tempi stabiliti.

L'importo stimato dell'appalto è così definito:

A-Importo a base di gara annuale	€ 604.800,00
B-Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0
Importo complessivo a base d'asta biennale incluso oneri per la sicurezza	€ 1.209.600,00
Quinto obbligo ex art. 120 co. 9 per il primo contratto biennale	€ 241.920,00
Opzione di proroga triennale contratto ex art. 120 co. 10 comprensive oneri sicurezza	€ 1.814.400,00
Quinto obbligo ex art. 120 co. 9 del rinnovo contratto triennale	€ 362.880,00
Totale	€ 3.628.800,00

Detti importi presunti sono computati nell'ipotesi che la Committente intenda avvalersi della facoltà di proroga e sono da intendersi comprensivi degli oneri afferenti alla sicurezza, delle spese generali e dell'utile d'impresa oltretutto di ogni e qualsiasi onere per le prestazioni richieste, incluse attrezzature e materiali d'uso.

L'importo a base di gara comprende il costo di tutte le prestazioni oggetto del servizio e ogni e qualsiasi altro onere che l'operatore economico affidatario dovesse sostenere per l'assunzione e lo svolgimento del servizio complessivo come illustrato nel capitolato d'oneri nonché tutte le prestazioni e attività offerte in sede di gara (offerte migliorative comprese).

Costo della manodopera

L'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato annualmente pari ad € 2.005.78

- del numero delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto, del tempo di impiego stimato e del relativo inquadramento;
- delle condizioni previste dal CCNL Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
- dei dati raccolti nel corso delle precedenti edizioni della presente iniziativa.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.

Il contratto collettivo applicato è il **CCNL Settore Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo**, codice univoco n. **H05Y**.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0.

□□□

Le ditte partecipanti dovranno indicare, in sede d'offerta, il ribasso da applicare al valore dei buoni pasto e indicare l'importo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio sulla base del quantitativo annuo di buoni pasto ordinati, per il periodo contrattuale iniziale di 24 mesi;

Per la contabilizzazione delle prestazioni oggetto del presente servizio si procederà con l'applicazione della percentuale di ribasso di cui all'offerta formulata in sede di gara dall'Affidataria al quantitativo effettivo acquistato di buoni pasto.

Con la sottoscrizione del contratto l'affidataria dichiara espressamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato rinunciando ad accampare maggiori richieste.

Essendo l'importo dell'affidamento determinato sulla base di una stima delle prestazioni da effettuare, il servizio potrà ritenersi risolto:

- quando, prima dei termini temporali di scadenza anche eventualmente prorogati, l'importo complessivo delle prestazioni richieste da ATS ed eseguite dall'Affidatario risulti pari all'importo contrattuale (risoluzione anticipata);
- quando alla scadenza del contratto, originaria o eventualmente prorogata, l'importo delle prestazioni commissionate da ATS ed eseguite dall'Affidatario abbia raggiunto almeno l'80% dell'importo contrattuale (risoluzione naturale), in tale ipotesi l'Appaltatore non potrà in ogni modo avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni non commissionate da ATS.

Articolo 5- Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si prevede la facoltà di revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si attiva la clausola di revisione dei prezzi. La clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico **ATECO (codice 56.29.20)** (art. 60 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023 con rinvio all'Allegato II.2-bis art. 10 co.1). Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale (<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>)

L'aumento complessivo dei prezzi non potrà superare il 15% del prezzo originario fissato nel contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

La richiesta di revisione del prezzo potrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto mediante comunicazione scritta, corredata da tutta la documentazione giustificativa necessaria, inclusi i dati ISTAT.

Sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Articolo 6- Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'Affidataria, la cessione anche parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria si applica l'art. 120 comma 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto di ATS al risarcimento del danno.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto di affidamento si applicano le condizioni di cui all'art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7- Subappalto

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del Codice, costituisce subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione dei aut e rischi a carico del subappaltatore ovvero qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletata che richieda l'impiego di manodopera ed è soggetto ad esplicita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto, ex art. 119 del Codice e nel limite massimo riportato in tabella, le parti del servizio per le quali ritengano di avvalersi di operatori terzi purché all'atto della presentazione dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che intendono subappaltare:

Prestazione	Tipologia	Subappalto
Servizio sostitutivo mensa aziendale con buono pasto	Principale	49,99%

A pena di nullità, come indicato all'art. 119, comma 1, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 120, comma 1, lettera d del Codice degli appalti), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla tipologia principale.

Ai sensi dell'art. 119 co. 2 si evidenzia che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Quest'ultima precisazione dovrà essere specificatamente indicata nel modello "Allegato 7-dichiarazione subappalto".

Le prestazioni previste nel presente affidamento non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto (art. 119, comma 17, c.d. "subappalto a cascata") per le seguenti ragioni: assicurare un controllo più efficace delle attività svolte, tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e, data la specificità del settore dell'appalto, garantire un monitoraggio puntuale delle imprese operanti per prevenire possibili infiltrazioni criminali.

Il subappalto è espressamente disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ad intervenuta aggiudicazione saranno trasmessi all'affidatario i moduli preferibilmente da utilizzare per l'istanza di subappalto.

Il subappaltatore dovrà attestare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti (artt. 100 e 103) in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V, Libro II del Codice (artt. 94-98) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 119, c. 14 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alla tipologia principale e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Inoltre, dovrà essere resa dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve individuare in modo puntuale l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici, specificando le prestazioni affidate nonché i relativi importi pattuiti a titolo di corrispettivo. N.B. non

potrà essere autorizzato il subappalto con oggetto indicato in modo incompleto e/o generico. Il contratto che dovrà essere depositato presso ATS S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni dovrà contenere:

- a) contenere una clausola che subordini espressamente l'efficacia del contratto di subappalto al successivo rilascio dell'autorizzazione della stazione appaltante ex art. 119 del D.lgs. 36/2023;
 - b) riportare il codice CIG dell'appalto principale;
 - c) specificare i costi della sicurezza derivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso). Indicare anche possibili ulteriori costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione delle interferenze.
 - d) specificare i prezzi unitari derivanti dal contratto principale (misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell'importo del subappalto;
 - e) prevedere una clausola contenente l'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.ii. con clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii;
- Il contratto dovrà essere regolarmente sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di RTI deve essere sottoscritto dalla capogruppo. In caso di consorzio è la capogruppo, eventualmente, congiuntamente con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere, in qualità di appaltatore il contratto di subappalto. Il pagamento del corrispettivo è regolato dal comma 11 dell'art. 119 del Codice, qualora per volontà delle parti sia concordato, in deroga al medesimo, pagamento da parte dell'affidatario si precisa che in sede di liquidazione finale dell'appalto dovrà essere dimostrato l'avvenuto integrale pagamento di quanto di spettanza del subappaltatore.

ATS S.p.A. provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta (art. 119, c. 16 D.lgs. n. 36/2023); tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della ATS S.p.A. sono ridotti della metà.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della ATS S.p.A., purché non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 ss.mm.ii.

Si ricorda che per le attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 la ditta subappaltatrice dovrà dimostrare l'iscrizione alla White List della Prefettura Provinciale in cui ha sede legale la ditta.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo di subappalto, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84 c. 4 e art. 91 c. 6, del citato D.lgs. n. 159 del 2011.

L'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla ATS S.p.A. ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Le disposizioni di cui all'art. 119 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (art. 119, c. 18 D.lgs. n. 36/2023).

Nel corso dell'espletamento del servizio in sub-appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare ad ATS S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni trasmesse con l'istanza ivi comprese quelle riferite alla perdita dei requisiti del subappaltatore. Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà legittimare alcuna sospensione del servizio o dar luogo ad alcuna pretesa da parte dell'operatore economico di compensi o indennizzi ulteriori.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto: l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare comunicazione alla ATS S.p.A.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta inteso che, nelle more dell'autorizzazione al subappalto, l'aggiudicataria sarà tenuta a garantire l'espletamento del servizio.

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio oggetto del presente bando fa riferimento alla consegna a tutti i dipendenti della stazione appaltante di una card elettronica, su cui la stazione appaltante mensilmente caricherà un numero di buoni pasti elettronici che i dipendenti potranno usufruire entro i termini previsti. I buoni pasto elettronici emessi dovranno poter essere spesi nei locali convenzionati come da normativa vigente.

Le caratteristiche delle card, dei buoni pasto elettronici, e dei locali in cui poter spendere i suddetti buoni sono riportati di seguito.

Quanto non espressamente previsto nel presente capitolato dovrà essere disciplinato secondo la normativa vigente.

Articolo 8- Caratteristiche tecniche tessere elettroniche (card) e modalità di utilizzo

Una volta stipulato l'affidamento e sottoscritto il verbale di avvio del servizio dal direttore dell'esecuzione designato dalla stazione appaltante, la ditta aggiudicataria, entro 10 giorni solari, dovrà consegnare alla stazione appaltante le tessere elettroniche (o card elettroniche).

Le card saranno attivate a seguito o contemporaneamente alla prima ricarica di buoni pasti elettronici.

Ogni rischio relativo al trasporto ed alla consegna delle stesse resta a carico dell'appaltatore.

Qualora la consegna non avvenga entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta inviata, saranno previste penali specificate di seguito. All'atto della consegna delle card, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, Ats spa provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta.

Nel caso in cui si riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di card inviate dalla stazione appaltante, ATS S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di approvvigionamento.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste si intende ricompreso nel costo del servizio.

Articolo 8.1- Caratteristiche tecniche della card e funzionalità minime previste

Le informazioni minime da inserire nella card sono:

- numero identificativo della card,
- nome e cognome del dipendente possessore della card
- logo e denominazione sociale della stazione appaltante
- QR Code attraverso cui l'utilizzatore potrà scaricare l'APP
- indicazione che il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro.

La tessera elettronica (card) deve essere utilizzata per identificare in modo sicuro il dipendente e permettere la fruizione dei buoni pasto e deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere multiservizio e cioè in grado di consentire l'erogazione di eventuali ulteriori servizi;
- deve essere a contatto, conforme alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, con microprocessore e con almeno autenticazione interna ed esterna oppure contactless, conforme alla norma ISO/IEC 14443 A/B, oppure contatto o contactless con chip con tecnologia EMV e con gestione della crittografia;
- sul chip della card devono risiedere o essere utilizzati solo i dati per l'identificazione della card e/o dell'utilizzatore e per la sicurezza della transazione e non deve essere necessario aggiornare la card dopo ogni utilizzo;
- attraverso la card dovranno essere scalati i buoni a partire da quelli con data di scadenza più vecchia.

L'ufficio competente della stazione appaltante invierà i dati personali dei dipendenti, che la ditta affidataria dovrà trattare ai sensi della normativa vigente in materia privacy. La Card dovrà essere conforme a quanto offerto e descritto nell'offerta tecnica presentata al parametro 6.3.

Eventuali nuove card elettroniche richieste a titolo di sostituzione di card già emesse (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio) dovranno essere inviate alla stazione appaltante entro 5 giorni solari dall'invio della richiesta scritta.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione delle card fino ad un massimo del 8% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 300 dipendenti utilizzatori, l'Stazione appaltante, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.24 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto alla Ditta affidataria un costo di 5,00 (cinque) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Stazione appaltante della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dalla stazione appaltante e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa della Ditta affidataria nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Stazione appaltante e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere della Ditta affidataria provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato e il trasferimento automatico del credito residuo (buoni elettronici giacenti nella tessera).

Articolo 8.2- Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Stazione appaltante e/o del dipendente comunicare tempestivamente alla Ditta affidataria tale circostanza e la Ditta affidataria provvederà a bloccare la card in tempo reale, impedendone immediatamente ogni utilizzo. La ditta affidataria dovrà rendere disponibile una o più modalità 24/7 per consentire alla Stazione appaltante/al dipendente di effettuare tale operazione.

Si rammenta che in esito alla richiesta della nuova tessera, è richiesto che il credito residuo della tessera dismessa venga trasferito automaticamente nella tessera di nuova emissione.

Articolo 8.3- APP e ricarica buoni elettronici

La stazione appaltante mensilmente emetterà un ordinativo di buoni pasto alla ditta affidataria con le modalità che le ditte riporteranno nell'offerta tecnica al parametro 6.1.

La Ditta affidataria provvederà alla ricarica del relativo numero di Buoni pasto (intendendosi per ricarica la disponibilità di buoni per l'utilizzo da parte dell'utilizzatore).

Le tempistiche di caricamento dei buoni pasto dovranno essere di 2 giorni lavorativi o, se diversamente offerto, della tempistica minore offerta. Una volta avvenuto il caricamento, la ditta deve dare riscontro dell'avvenuta ricarica.

Per la gestione e la consultazione dei movimenti dei buoni caricati nella card, la ditta affidataria deve mettere a disposizione almeno un portale web e una APP di consultazione accessibile gratuitamente da tutti i sistemi. La stazione appaltante e i dipendenti non dovranno farsi carico di nessun costo o onere

Articolo 9- Caratteristiche tecniche dei Buoni pasto

I buoni pasto dovranno avere un valore nominale di euro 9,00, fatta salva la possibilità da parte della stazione appaltante di modificarne il valore in corso di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.17 del d.lgs. 36/2023 i buoni pasto:

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Sempre ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.17 del d.lgs. 36/2023 i buoni pasto in forma elettronica devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del periodo di cui sopra sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
- b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Articolo 10- Caratteristiche dell'APP

La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione degli utenti un'APP per la consultazione e gestione dei buoni pasto. L'app dovrà prevedere funzionalità per gli utilizzatori (dipendenti e stazione appaltante) e per gli Esercenti.

Può essere prevista una singola APP configurabile per entrambi i ruoli o due diverse APP. L'APP deve essere disponibile almeno sulle principali piattaforme commerciali (es. Google Play store e App Store di Apple) e scaricabile tramite QR Code posto sulla Card.

L'utilizzatore deve avere a disposizione una sezione dedicata alle impostazioni personali per la sicurezza, per le autorizzazioni e i consensi, per le informative (privacy e termini e condizioni dell'App), nonché per la cancellazione dell'account.

Inoltre, ai fini:

- a) della Registrazione: fermo restando la garanzia di sicurezza delle informazioni trattate, l'utilizzatore deve potersi registrare in autonomia (es. tramite e-mail - aziendale o personale - con codice riservato o con Nome, Cognome e Codice fiscale oppure attraverso altra modalità);
- b) dell'Accesso: l'utilizzatore deve poter accedere con una sola mail (o altro identificativo d'accesso) e, nel rispetto del principio della non cedibilità del buono pasto, nel caso di utilizzo di più dispositivi (un dispositivo per volta) deve poter usare le medesime credenziali (es. username=mail + password).
- c) della Gestione dei buoni: i) ai fini dell'identificazione l'App dovrà esporre almeno una delle seguenti funzionalità: generazione di un barcode/QRcode, esposizione di un token NFC/contactless, generazione di una OTP (l'App Esercente dovrà poter acquisire il barcode/QRcode o il token NFC/contactless o la OTP per identificare ed autorizzare l'utilizzatore e per la conseguente gestione dei buoni nell'ambito del pagamento);
ii) attraverso l'App dovranno essere scalati i buoni con data di scadenza più vecchia (applicando tale principio per ciascun valore nominale, nel caso di buoni da scalare di diverso taglio) e dare evidenza all'utilizzatore della scadenza dei buoni;
- d) della Gestione del portafoglio: tramite l'APP l'utilizzatore deve accedere ai buoni accreditati, ai buoni disponibili, ai buoni consumati, ai buoni in scadenza;
- e) della Gestione della spesa: tramite l'APP l'utilizzatore deve poter accedere alla lista dei punti vendita attraverso mappa con geolocalizzazione o tramite lista con funzioni di ricerca (nome);
- f) della Gestione delle transazioni: tramite l'APP l'utilizzatore deve visionare in tempo reale le transazioni effettuate negli ultimi 6 mesi.

Articolo 11- Portale web per stazione appaltante

Le ditte partecipanti devono mettere a disposizione un sistema informatico accessibile mediante sito web e mediante APP (utilizzabile indifferentemente da sistemi Apple e Windows).

Il portale web che verrà messo a disposizione dovrà consentire almeno i seguenti servizi:

- al personale dell'ufficio risorse umane, referente del servizio di emissione buoni pasto, la consultazione di tutti i dati per la gestione contrattuale (es: caricamento buoni pasto, consultazione tessere, rendicontazione, richiesta nuove tessere, assistenza, FAQ)
- al personale dipendente fruitore dei buoni pasto la consultazione del credito di buoni residuo, dei movimenti dei buoni pasto, della ricerca di locali convenzionati, assistenza tecnica e contatti per la risoluzione di problematiche nell'utilizzo dei buoni pasto.

L'APP dedicata al servizio deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- deve essere scaricabile da app/play store (o simile) senza oneri aggiuntivi, l'app è quindi gratuita e tutti i servizi correlati devono essere liberi e scaricabili;
- i dati di accesso per consultare i servizi nell'app sono gli stessi per l'accesso al portale web;
- il personale fruitore dei buoni pasto deve poter consultare dall'app almeno il credito di buoni residuo, il movimento dei buoni pasto, lista dei locali convenzionati, e accesso al servizio di assistenza tecnica e contatti per la risoluzione di problematiche nell'utilizzo dei buoni pasto.

Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo (portale web e APP) devono essere meglio precisate e descritte nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere in fase di esecuzione del contratto:

- file con le caratteristiche concordate con l'ufficio personale di ATS Spa. da importare nell'attuale procedura di elaborazione paghe;
- **Programmare una formazione mirata gratuita al personale di Ats spa prima dell'attivazione del servizio**, presso la sede di ATS Spa., i dipendenti incaricati dall'azienda all'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione;
- garantire che il sistema non permetta manomissioni sulle card, sui terminali, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni e informazioni collegate

La rilevazione della consumazione dei buoni pasto avviene attraverso un sistema di terminali POS (o altri dispositivi tecnologicamente avanzati che portino allo stesso risultato) installato presso tutti gli esercizi convenzionati.

Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'operatore economico, comprese quelle derivanti da danni – da chiunque cagionati – o da guasti di qualsiasi tipo, nonché le spese relative all'installazione dei rilevatori presso gli esercizi convenzionati e comunque necessarie al regolare funzionamento del servizio.

Articolo 12- Spendibilità dei Buoni pasto e scadenza

I buoni pasto non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (ai sensi dell'art 4 lettera d), comma 1, dell'Allegato II.17 del d.lgs 36/2023);

- I buoni devono essere utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di pagare (es. contante, carta di debito o credito) l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
- Il buono pasto può essere utilizzato giornalmente o accumulato alla scadenza del buono, pertanto il non utilizzo non comporta la cancellazione del buono pasto dalla tessera.

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Articolo 13- Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso

La Ditta affidataria, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, dovrà rendere disponibile (attraverso il sistema informatico) per la Stazione appaltante l'elenco dei buoni pasto scaduti (nel caso di buoni pasto nominativi tale elenco deve riportare il dettaglio dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo).

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere rinnovati direttamente dal dipendente utilizzatore accedendo al Portale dedicato entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo alla scadenza. Al momento del rinnovo verranno emessi nuovi buoni pasto in sostituzione di quelli scaduti e disponibili entro una tempistica prevista in gg. 5 lavorativi.

Alto Trevigiano Servizi spa **non richiede la sostituzione dei Buoni pasto scaduti**. In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Stazione appaltante Contraente porterà a carico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare la ditta affidataria effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Stazione appaltante Contraente comunicherà al Ditta affidataria.

Articolo 14- Rete di Esercizi convenzionati e caratteristiche

La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'Allegato II.17 di cui all'articolo 131, comma 6, del Codice e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

- a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
- c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
- f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- g) nell'ambito dell'attività di ititurismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
- h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Si precisa che:

- con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

Articolo 15- Numero e dislocazione di Esercizi convenzionati

La Ditta aggiudicataria, entro **20** giorni lavorativi dall'invio da parte della stazione appaltante del verbale di avvio del servizio, dovrà consegnare un elenco contenente almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente tabella e il numero di esercizi offerti in offerta economica.

Si specifica che i locali convenzionati richiesti nella tabella 1 dovranno essere diversi dagli esercizi convenzionati richiesti per le diverse aree territoriali.

La stazione appaltante, infatti di seguito indica il NUMERO MINIMO di locali convenzionati che richiede nei comuni di seguito:

Sede	n. minimo esercizi richiesti *
Montebelluna (TV), via Schiavonesca Priula 86	15
Treviso, via Lanceri di Novara 44	20
Riese Pio X in via Callalta 14/b	5
Farra di Soligo	1

Tab. 1

Oltre a quanto sopra indicato si richiede un numero minimo di esercizi convenzionati dislocati nelle aree di cui si riportano i comuni di seguito.

Area Ovest : comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelfranco Veneto, Castelfucchio, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Pieve del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Loria, Possagno, San Zenone degli Ezzelini e Veduggio.

n. minimo esercizi richiesti area ovest	25
---	----

Area Est: comuni di Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Spresiano, Villorba

n. minimo esercizi richiesti nei Comuni sopraindicati	20
---	----

Area Nord: comuni di, Cison di Valmarino, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Setteville, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene e Vidor.

n. minimo esercizi richiesti nei Comuni sopraindicati	15
---	----

Area Centrale: comuni di Arcade, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Povegliano, Trevignano e Volpago del Montello.

n. minimo esercizi richiesti nei Comuni sopraindicati	25
---	----

Articolo 16- Integrazione e sostituzione degli Esercizi convenzionati

Il numero di esercizi convenzionati non dovrà diminuire in unità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, pertanto in caso di diminuzione delle convenzioni, la ditta affidataria dovrà prevedere un piano per aumentare gli esercizi convenzionati. Inoltre, se la stazione appaltante chiede accreditamenti di nuovi esercizi, la ditta aggiudicataria entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta tramite PEC della stazione appaltante dovrà avviare le pratiche per il convenzionamento. In caso di esito negativo a comprova dovrà essere fornita la risposta negativa dell'esercizio. I dipendenti di ATS spa potranno utilizzare esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria anche se sono frutto di convenzionamenti con enti diversi, fatto salvo l'obbligo di applicare le stesse condizioni di pagamento (percentuale rimborso e tempistiche di pagamento) offerte per la presente procedura.

Articolo 17- Obblighi della Ditta affidataria in materia di pagamenti

La ditta aggiudicataria deve comunicare, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, le modalità di pagamento degli esercenti, il calendario dei pagamenti e relativo scadenziario.

ATS spa si riserva la facoltà di effettuare a insindacabile giudizio e senza comunicazione preventiva, controlli a campione sul rispetto degli obblighi relativi al pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati e presenti negli elenchi comunicati dall'operatore economico.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'applicazione della commissione richiesta agli Esercenti offerta in sede di gara ai sensi dell'art.131, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

La predetta commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata.

La commissione ricomprenderà tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono invece ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

Articolo 18- Sicurezza delle transazioni e gestione dei dati

La ditta aggiudicataria deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e in qualsiasi momento dell'utilizzo della stessa.

Il fornitore deve garantire la protezione dei dati personali mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. La ditta affidataria deve inoltre garantire la privacy dei dati e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo alla ditta aggiudicataria la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).

OBBLIGHI DEL DITTA AFFIDATARIA

Articolo 19- Clausola sociale

Come previsto dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 vengono previste le seguenti clausole sociali al fine di:

- **garantire le pari opportunità generazionali:** l'affidatario si impegna ad assicurare, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 4, del D.lgs. 36/2023, una quota pari **al 30 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (persone con età <36 anni).
- **garantire le pari opportunità di genere:** trattandosi di settore con profili lavorativi prettamente maschili, data la relativa tipologia di intervento, la ditta affidataria si impegna ad assicurare, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 4, del D.lgs. 36/2023, una quota ridotta pari **al 20 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.
 - **nel caso di aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti** gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>); attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale.
 - **nel caso di aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore o uguale a 50 unità**, la ditta affidataria è obbligata a presentare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la seguente documentazione:
 - copia della relazione di genere, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 2, del D.lgs. 36/2023, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 3, del D.lgs. 36/2023, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

- a) **inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:** l'aggiudicatario assume l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- b) **garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 4:** l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente appalto, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'impresa aggiudicataria che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di appalto, affidi in subappalto le relative lavorazioni, è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice.

Articolo 20- Possesso polizza responsabilità civile

Nell'esecuzione del servizio l'Affidataria adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Affidataria si

assume ogni responsabilità connessa alla esecuzione del servizio e si obbliga a mantenere ATS sollevata ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare polizza assicurativa R.C. comprensiva della *Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai* che tenga indenne ATS dal rischio derivante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa "RCT-RCO" è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con massimale adeguato all'appalto e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 per un singolo evento per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

Tale polizza dovrà indicare l'oggetto dei servizi da eseguire ed avrà decorrenza dalla data di inizio del servizio, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata alla Società, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'operatore economico non può compromettere l'efficacia della garanzia prestata.

In caso di variazioni del contratto, la Società potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con espresso obbligo, per la Ditta aggiudicataria, di darvi corso.

L'esistenza della polizza non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità avendo la polizza lo scopo di ulteriore garanzia.

L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Stazione appaltante qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Stazione appaltante titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, la ditta affidataria non è esonerata dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 c.c. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta affidataria è invitata dall'Stazione appaltante committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

Articolo 21- Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

-Garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le certificazioni previste dall'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023. la seguente certificazione: UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro".

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Articolo 22- Tutela dei lavoratori

L'affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto d'Appalto, la Ditta deve applicare integralmente tutte le norme, contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. E' obbligata, inoltre, all'osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, protezione dei lavoratori. La Ditta deve, in ogni caso, presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione attestante la posizione assicurativa del personale che sarà impegnato. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente della natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da ATS o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata all'Affidataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, provvedendo a una detrazione sui pagamenti. La detrazione sarà pari allo 0,5% dell'importo delle fatture che saranno emesse successivamente alla scoperta dell'inottemperanza se il contratto è in corso di esecuzione, ovvero ATS potrà procedere alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio si è concluso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Affidataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidataria non potrà opporre eccezioni di sorta ad ATS

L'affidatario si impegna di osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'efficacia del contratto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico della Ditta e si intendono compensati con i prezzi offerti.

Articolo 23- Norme di sicurezza

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme sia generali che specifiche applicabili allo stesso vigenti in materia di prevenzioni, infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Affidataria dovrà pertanto informare e fornire un'adeguata e puntuale formazione ai propri operatori su quanto sopra e renderli edotti sulle norme di legge, di contratto e sulle decisioni che avrà assunto, in adempimento a quanto sopra, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

ATS, in qualità di committente, ha verificato preliminarmente che non ci sono rischi derivanti da interferenze tra l'affidatario della presente procedura e altri soggetti, rilevando la necessità di eseguire delle riunioni di coordinamento. Per tali ragioni, ATS ha quantificato in €/anno 0 i costi derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso e programmerà delle riunioni di formazione/coordinamento.

Articolo 24- Responsabilità ditta affidataria

ATS si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni subiti dal personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'affidataria deve essere adeguatamente assicurata per il caso di per infortuni o danni subiti dal personale operante nel servizio oggetto del presente Appalto.

L'Operatore economico risponderà sempre ed in ogni caso, tanto verso ATS S.p.A. quanto verso i terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose arrecato durante l'esecuzione del servizio affidata con il presente appalto, esonerando nella forma più ampia da ogni responsabilità ATS S.p.A.

In caso di infortunio o danno a terzi l'operatore economico sarà tenuto a rispondere in via esclusiva degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restando sollevato ATS S.p.A. da ogni eventuale azione e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi.

In caso di danni accertati, ATS S.p.A. procederà alla contestazione scritta degli stessi, provvedendo, allo stesso tempo, alla richiesta di risarcimento, che verrà quantificato secondo i criteri di seguito riportati:

- per i beni di cui, ad insindacabile giudizio di ATS S.p.A. si rendesse necessaria l'integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, l'operatore economico sarà tenuta a rimborsare ad ATS S.p.A. il relativo onere, salvo il diritto dell'operatore economico appaltatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti;
- per i beni di cui ATS S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportuno procedere alla sola riparazione, l'operatore economico sarà tenuta al rimborso dell'onere relativo alla stessa riparazione e dell'eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene.

Rimane infine inteso che in caso di controversie derivanti da danni ai beni di ATS S.p.A. l'operatore economico non potrà sospendere il servizio oggetto del presente Capitolato.

In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal personale dell'operatore economico ATS S.p.A. provvederà a rivalersi degli oneri e spese sostenute trattenendo l'importo sulle fatture da liquidare ed eventualmente provvedendo all'incameramento della polizza cauzionale definitiva.

Rimane inteso che sono a carico dell'operatore economico le assicurazioni per tutti gli operatori che verranno impiegati dall'operatore economico medesimo per l'espletamento dei servizi, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE)

Articolo 25- Direttore dell'esecuzione del contratto

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dott.ssa Francesca Troncon ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Il DEC svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 26- Stipula e avvio dell'esecuzione del contratto

Il contratto verrà stipulato dopo 32 giorni dalla data di comunicazione alla ditta appaltatrice dell'aggiudicazione definitiva e comunque solo all'esito delle verifiche d'ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato dall'affidatario provvisorio in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione della gara.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante potrà dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 per motivate ragioni.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 27- Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica fine mese, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: C1QQYZR, subordinatamente:

- all'acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori;
- all'esibizione da parte dell'Aggiudicatario della documentazione inerente i pagamenti effettuati a tutti i collaboratori utilizzati per il servizio, relativa al mese precedente quello di fatturazione, con l'indicazione delle ritenute di legge effettuate;
- all'esibizione da parte dell'Aggiudicatario dell'elenco mensile aggiornato degli addetti al servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall' stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all' stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal ditta affidataria in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell' Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 28- Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

L'anticipazione del prezzo per la presente procedura è esclusa ai sensi dell'articolo 33 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 29- Penali e clausole risolutive

1. In caso di ritardato o mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali di cui al presente documento verranno applicate le penali nella misura di seguito riportata:
 - a) € 100,00 per ogni giorno di ritardo (oltre i limiti di 10 gg richiesti) nell'invio delle card in fase di avvio del contratto
 - b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (oltre i limiti di 10 gg richiesti) nell'invio delle card aggiuntive richieste.
 - c) 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caricamento dei buoni pasto elettronici nelle card dei dipendenti, previa comunicazione appaltante,
 - d) Per ogni giorno di ritardo nel convenzionamento dei locali, rispetto ai 20 giorni lavorativi previsti per l'avvio del contratto, il Fornitore dovrà pagare una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Se entro 30 giorni lavorativi dalla data del verbale di avvio del servizio il numero di locali convenzionati non raggiunge quanto previsto dal CSA e dall'offerta tecnica, ciò costituirà motivo di risoluzione del contratto.

Qualora il Fornitore accumuli penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'ammontare delle penali applicate, così come le spese sostenute da ATS S.p.A per l'effettuazione del servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti, può essere trattenuto sul primo pagamento in scadenza da parte del Committente. In caso di incapienza, il Committente, ai fini della riscossione delle penali applicate e delle suddette spese, può rivalersi sulla garanzia definitiva richiesta.

2. Tutte le penali verranno contestate per iscritto e l'Affidatario avrà 5 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo saranno detratte dal pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, ovvero decurtate dalla cauzione definitiva, che andrà immediatamente reintegrata.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- Il risarcimento di eventuali danni anche a cose e/o persone e/o costi e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze.
- Il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

Articolo 30- Risoluzione e recesso del contratto

La Società ATS S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutti i casi di evidente contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ovvero quando l'operatore economico si dimostri negligente o incapace di garantire le forniture nei termini contrattualmente previsti ovvero al ricorrere delle condizioni e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Costituiscono in ogni caso cause di risoluzione del contratto:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- gravi infrazioni contrattuali, accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il buon andamento del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ogni altra situazione per la quale, nelle disposizioni di legge applicabili o nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per ATS S.p.A.
- fallimento, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad stazione appaltante controllata o ad altra procedura equipollente della Ditta;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'affidatario;
- violazione al divieto di cessione del contratto anche parziale;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione dei locali convenzionati dismessi
- grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, sicurezza e salute dei lavoratori, assicurazione ed assistenza del personale;
- esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 8, Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie);
- in tutti i casi in cui l'affidatario si renda responsabile di reiterate irregolarità e inadempienze nell'esecuzione del servizio che denotino una condotta caratterizzata da negligenza, dolo e colpa grave.

Nei casi sopra elencati ATS potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere il contratto posta elettronica certificata (PEC) senza che l'aggiudicataria possa pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di ATS al risarcimento del maggiore danno subito.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali, ATS si riserva la facoltà di provvedere al completamento del servizio a mezzo di altra ditta, con conseguente addebito all'Affidataria dei maggiori costi da ciò derivanti.

ATS si riserva, inoltre, il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi della normativa vigente qualora la facoltà di recesso venga esercitata quando il servizio sia stato eseguito per oltre i 4/5 dell'importo contrattuale non sarà dovuto il risarcimento per mancato guadagno.

Trovano applicazione per il recesso del contratto le disposizioni previste dall'art.123 del Codice.

L'Stazione appaltante, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

L'stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell stazione appaltante delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31- Osservanza di norme e leggi

Oltre all'osservanza di tutto quanto specificato nel presente Capitolato e relativi documenti allegati, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, per patto espresso, all'osservanza di tutte le norme richiamate dalla vigente legislazione in materia, in particolare:

- D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
 - D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;
 - Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale di cui all'allegato A della deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (per la parte di competenza)
- oltre ad eventuali disposizioni normative inerenti all'appalto che siano e che entrino in vigore in corso di esecuzione del medesimo.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di congruità ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 36/2023;
- b) Offerta Tecnica presentata dal concorrente in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto;
- c) Offerta Economica presentata dal concorrente in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto.

La ditta affidataria è tenuta ad applicare e a far osservare dal proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale durante l'esecuzione del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità di caso di mancato rispetto delle stesse.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'integrale rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi. Il personale dipendente della ditta affidataria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 32- Controversie

Qualsiasi controversia derivante o dipendente dall'interpretazione e dell'esecuzione del contratto di appalto sarà di esclusiva competenza del Foro di Treviso; è esclusa la competenza arbitrale

In pendenza del giudizio le parti non sono sollevate dagli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto.

Articolo 33- Spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese di stipula del contratto e da esse derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.).

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Tutte le spese relative sono ad esclusivo carico dell'operatore economico, comprese quelle inerenti la registrazione in caso d'uso.

Articolo 34- Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Articolo 35- Privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: Alto Trevigiano Servizi S.p.A., con sede legale in Via Schiavonesca Priula 86, 31044 Montebelluna (TV), Titolare del Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, desidera informarLa che i dati che Vi riguardano saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte della Società in

relazione alla partecipazione alla gara d'appalto in oggetto. La presente informativa sintetica è integrata dall'informativa estesa consultabile nella sezione Privacy del sito internet www.altotrevigianoservizi.it.

Articolo 36- Documenti parte integrante del capitolato

Fanno parte integrante del presente Capitolato d'Appalto gli allegati di gara:

Allegati

- All. 1 - Domanda di partecipazione
 - All. 2 - Dichiarazione parametri di valutazione quantitativi
 - All. 3 - Dichiarazione subappalto
 - All. 4 - Dichiarazione ATI---
 - All. 5 - Redazione e valutazione offerta tecnica
 - All. 6 – Schema di contratto
 - All. 7 – Dich. Fatturato globale
 - All. 8 – Dich. Servizi analoghi
 - All. 9 - Dichiarazione di segretezza della documentazione
- CSA

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Pierpaolo Florian
(firmato digitalmente)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI